



Genova, 6 aprile 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 03/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve.....	2
1. DPCM 1° aprile, proroga del “lockdown”	2
2. Circolare n. 8/2020 AdE: risposte sul decreto “Cura Italia”	2
3. Incerta la proroga degli adempimenti fiscali per i soggetti non residenti	3
4. Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane sui modelli Intrastat	3
5. Circolare n. 4/2020 AdE: Sospensione dei termini relativi alle istanze di interpello	4
6. Circolare n. 5/2020 AdE: termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.....	4
7. Circolare n. 6/2020 AdE: sospensione dei termini e accertamento con adesione	5
8. Proroga contributi assistenziali e previdenziali, sospesa anche la quota a carico del lavoratore ...	6
9. Circolare ABI 24/03, agevolazioni per le PMI previste dal “Cura Italia”	6
10. Approvazione del modello IVA-TR.....	7
11. Detrazione IVA entro il nuovo termine del 30 giugno 2020	7
12. Interpello 100/2020, detrazione imposte pagate all’estero.....	7
13. Disponibili in italiano le note esplicative sui “quick fixes”	8
Sezione 2: D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”	9
14. Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020	9
15. Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro	9
16. Credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi	10
17. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari.....	10
18. Trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta	11
19. Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali	11
20. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi	12
21. Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI	13
22. Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia	14
23. Assemblea di approvazione del bilancio 2019.....	14
Sezione 3: Approfondimenti	15
24. REDDITI e IRAP 2020, l’indicazione degli Aiuti di Stato	15
25. Bilancio 2019, l’indicazione degli Aiuti di Stato	15
26. Circolare n. 2/2020 AdE: bonus facciate.....	16
27. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	17
Sezione 4: Principali adempimenti	22
28. Mese di aprile 2020.....	22

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. DPCM 1° aprile, proroga del “lockdown”

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il 1° aprile scorso il DPCM che proroga la validità delle misure di contenimento del contagio finora emanate.

Il DPCM prevede che l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sia prorogata fino al **13 aprile 2020**.

Una novità è rappresentata dalla sospensione, oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Le disposizioni sono operative dal 4 aprile 2020.

2. Circolare n. 8/2020 AdE: risposte sul decreto “Cura Italia”

L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 03/04 fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa sul decreto “Cura Italia”. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti forniti:

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco - Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo.



Imposta di registro - Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 del Testo Unico dell'imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

3. Incerta la proroga degli adempimenti fiscali per i soggetti non residenti

Il decreto Cura Italia (art. 62 del D.L. n. 18/2020) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Per i soggetti non residenti nel territorio italiano e in particolare i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA in Italia:

- direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

in via interpretativa, **non** dovrebbe valere la sospensione ma bensì restare valide le date ordinarie, tenendo in considerazione il riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Si ricorda che i soggetti non residenti, identificati nel territorio dello Stato direttamente o tramite rappresentante fiscale, sono esclusi dall'esterometro, in quanto l'adempimento è limitato ai soggetti residenti o stabiliti (risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019 e n. 104 del 9 aprile 2019).

4. Comunicazione dell'Agenzia delle Dogane sui modelli Intrastat

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il comunicato stampa del 20 marzo scorso ha confermato la sospensione della presentazione dei modelli INTRASTAT fino al 30 giugno senza sanzioni.

Con il successivo comunicato del 26 marzo 2020, ha indicato che, al fine di aderire alla richiesta formulata dall'ISTAT di poter disporre di un flusso continuativo di informazioni necessarie alla predisposizione delle statistiche nazionali previste dalle disposizioni unionali, fatta salva la sospensione dell'adempimento e la sua effettuazione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, tutti gli operatori economici che, pure nell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, si trovassero nella condizione di poter ottemperare all'adempimento sono invitati a voler comunque trasmettere in



via telematica gli elenchi riepilogativi secondo le scadenze previste.

5. Circolare n. 4/2020 AdE: Sospensione dei termini relativi alle istanze di interpello

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 20/3/2020 ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla sospensione, disposta dal decreto “Cura Italia” dall’8/3/2020 al 31/5/2020, dei termini relativi alle risposte alle istanze di interpello, in particolare quelle previste all’art. 11 della L. 212/2000, al regime di adempimento collaborativo (art. 6 del DLgs. 128/2015), agli interPELLI sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015) e alle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata.

Durante tale periodo i termini per fornire le risposte e il termine per la loro regolarizzazione inizieranno a decorrere dall’1/6/2020.

La circolare ha chiarito, inoltre, che:

- potranno essere svolte le attività connesse alla lavorazione delle istanze (es. invio di richieste di regolarizzazione e di documentazione integrativa), il rilascio di pareri ai contribuenti e lo svolgimento delle interlocuzioni formali (art. 5 co. 3 del DM 29.4.2016) relative agli interPELLI sui nuovi investimenti;
- i termini relativi alle richiamate attività e quelli entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste inviate degli Uffici sono sospesi fino al 31/5/2020, iniziando e/o riprendendo a decorrere dall’1/6/2020, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione;
- sarà garantita la pubblicazione delle risposte eventualmente rese, compatibilmente con il periodo emergenziale.

La presentazione delle istanze è possibile unicamente mediante PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria della Divisione Contribuenti

6. Circolare n. 5/2020 AdE: termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5 del 20/03/2020 contenente primi chiarimenti applicativi in tema di sospensione dei pagamenti e termini processuali in tema di accertamenti esecutivi. Ai sensi dell’art. 68 del decreto “Cura Italia”, per gli avvisi di cui all’art. 29 del DL 78/2010, i termini di pagamento che scadono dall’8 marzo al 31 maggio vanno eseguiti entro il 30 giugno 2020.

Per effetto del successivo art. 83 sempre del decreto “Cura Italia”, i termini processuali, inclusi espressamente quelli per il ricorso introduttivo, sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile.



La sospensione ha un meccanismo applicativo simile alla sospensione feriale: il periodo oggetto di sospensione è considerato come una parentesi da non computare per il conteggio del termine. Se il termine, peraltro, avrebbe dovuto iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il dies a quo comincia a decorrere dalla fine della sospensione, quindi dal 16 aprile.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, per gli avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi, IVA e IRAP opera una sospensione dei termini di pagamento dal 9/3/2020 al 15/4/2020, pari a quella per presentare il ricorso. In questo modo, se un avviso di accertamento fosse stato notificato il 10/2/2020, il termine per il pagamento scadrebbe il 18/5/2020.

Per gli accertamenti in materia di tributi locali (es. IMU), se il termine per il pagamento è scaduto tra l'8/3/2020 a il 31/5/2020, il versamento è prorogato al 30/6/2020 (salvo le amministrazioni locali adottino la medesima interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, eventualità in cui non ci sarebbe la proroga al 30/6/2020, ma la sospensione dal 9/3/2020 al 15/4/2020).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che gli **avvisi bonari**, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. Quindi, i pagamenti vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

7. Circolare n. 6/2020 AdE: sospensione dei termini e accertamento con adesione

L'art. 83 del D.L. "Cura Italia" prevede che sono sospesi, dal 9/3/2020 al 15/4/2020, tutti i termini processuali, inclusi quelli inerenti al ricorso in Commissione tributaria.

Nei giorni scorsi era sorto il dubbio se la sospensione dei termini a seguito di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97) potesse cumularsi con la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 del DL 18/2020, in considerazione della diversa natura dei termini (amministrativo il primo e processuale il secondo).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di istanza di accertamento con adesione, il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97 si cumula con la sospensione dei termini processuali prevista con l'art. 83 del DL 18/2020, nel periodo compreso tra il 9/3/2020 e il 15/4/2020.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia sottoscritto l'atto di adesione, entro 20 giorni deve provvedere al versamento dell'intera somma, o della prima rata, ai fini del perfezionamento dell'accordo (articolo 8, Dlgs 218/97). In tal caso non esiste (per il momento) alcuna sospensione e pertanto il pagamento deve eseguirsi entro il ventesimo giorno senza deroga.



8. Proroga contributi assistenziali e previdenziali, sospesa anche la quota a carico del lavoratore

A seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione del DL 18/2020, l'INPS ha deciso di rivedere la sua posizione, presa con la circ. 37/2020, in merito al versamento della quota dei contributi già trattenuta al lavoratore dipendente entro le ordinarie scadenze legali.

Con un comunicato stampa del 21/3/2020, ha dunque reso noto che le aziende, indicate nel DL 18/2020, che decidono di sospendere la contribuzione e hanno già trattenuto la quota del dipendente in busta paga possono non versare quest'ultima entro le ordinarie scadenze legali.

Resta fermo che il pagamento dovrà essere effettuato alla ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

9. Circolare ABI 24/03, agevolazioni per le PMI previste dal "Cura Italia"

La Associazione bancaria italiana (ABI) ha emanato una circolare il 24 marzo scorso sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel decreto "Cura Italia". In particolare ha illustrato i principali aspetti delle misure di sostegno al credito, coordinandosi con alcune prime indicazioni fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze con specifiche FAQ del 22 marzo 2020, pubblicate in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate proprio dall'ABI.

L'ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento (garanzie e assicurazioni) sono prorogati coerentemente senza formalità. Lo stesso meccanismo di proroga automatica verrà applicato anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti.

Riguardo ai soggetti beneficiari delle misure di moratoria l'ABI ha ricordato che potranno richiedere queste misure le PMI, vale a dire le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui i professionisti e le ditte individuali. I beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.



10. Approvazione del modello IVA-TR

Il provv. Agenzia delle Entrate 26/3/2020 n. 144055 ha approvato la nuova versione del modello TR, per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale.

Il modello TR approvato è utilizzabile per le richieste di rimborso e l'utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre 2020. Il termine ordinario per la presentazione del modello (30/4/2020) è sospeso e differito al 30/6/2020 (art. 62 del DL 18/2020). Tuttavia, resta possibile la presentazione nel mese di aprile 2020 per chi intendesse avviare la procedura di richiesta del rimborso o procedere alla compensazione "orizzontale" a partire dal decimo giorno successivo all'avvenuto invio dell'istanza trimestrale.

Il nuovo modello TR costituisce anche la prima occasione per fruire della facoltà di cessione del credito IVA trimestrale, chiesto a rimborso, a terzi. Tale possibilità è stata riconosciuta dall'art. 12-sexies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), espressamente riferita ai "crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020". Trattasi, quindi, di uno strumento per facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa di rimborsi periodici IVA in conto fiscale.

La previsione normativa ha, così, vanificato le precedenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione dei crediti IVA sarebbe stata possibile solamente in relazione ai crediti risultanti dalla dichiarazione annuale e non anche dal modello TR.

11. Detrazione IVA entro il nuovo termine del 30 giugno 2020

La sospensione del termine per presentare la dichiarazione IVA relativa al 2019 esplica i suoi effetti anche con riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

A norma dell'art. 19 comma 1 del DPR 633/72, come riformulato dal DL 50/2017, il diritto alla detrazione "è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto".

Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell'anno 2019 (ed il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione IVA riferita al 2019, la cui presentazione è adesso possibile – senza sanzioni – entro il 30 giugno 2020.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2020, relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2019, giacché in questa evenienza l'esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020 (anno di ricezione del documento di acquisto).

12. Interpello 100/2020, detrazione imposte pagate all'estero

Secondo la risposta interpello n. 100 del 02/04, la detrazione delle imposte estere aventi carattere misto è limitata alla quota parte di tali tributi che ha natura di imposte sul reddito.



Nel caso oggetto di esame, per un'imposta pagata in Vietnam a titolo di imposta sostitutiva delle imposte dirette e indirette, lo scomputo è ritenuto ammissibile per la sola parte pagata a titolo di imposte dirette.

La detrazione è, peraltro, ammessa in virtù del carattere definitivo dell'imposta pagata: la società italiana, infatti, aveva una stabile organizzazione nell'altro Stato, essendosi concretizzato il periodo minimo (sei mesi) previsto dalla Convenzione con l'Italia perché il cantiere stabilito dalla società italiana nel paese estero si configuri quale stabile organizzazione.

13. Disponibili in italiano le note esplicative sui “quick fixes”

La Commissione europea ha reso disponibili nella versione in italiano le note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'Ue relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“quick fixes 2020”), già pubblicate nel dicembre 2019. Le note sono consultabili al presente indirizzo web:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_it.pdf.

Le note esplicative, come espressamente indicato nelle medesime, non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle nuove disposizioni.



Sezione 2: D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia"

Il D.L. 18, c.d. decreto "Cura Italia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03/2020 reca "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è entrato in vigore nella stessa data. Facendo seguito alla circolare speciale inviata dal nostro Studio relativamente alla proroga prevista per i versamenti e gli adempimenti fiscali, vengono ora analizzate le altre principali misure contenute nel decreto.

14. Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020

Con l'art. 63 del DL 18/2020 è previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus.

Nello specifico, il premio:

- spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- è riconosciuto dal sostituto d'imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 31/3/2020 n. 17 sono stati istituiti i codici tributo "1699" e "169E" per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 enti pubblici. Ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

15. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'art. 64 del DL 18/2020 prevede per il 2020 un credito d'imposta:

- a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino



ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Il credito d'imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

16. Credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi

Con l'art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire "botteghe e negozi".

L'agevolazione non riguarda le attività "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.). Il credito d'imposta è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

A tali fini, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20/03/2020:

- ha istituito l'apposito codice tributo "6914", utilizzabile dal 25/3/2020;
- ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.
- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ("2020").

17. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Con l'art. 98 co. 1 del DL 18/2020 viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari disciplinato dall'art. 57-bis del DL 50/2017.

Per il 2020, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali). La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 2020 deve essere presentata dall'1/9/2020 al 30/9/2020.

Restano valide le comunicazioni presentate dall'1/3/2020 al 31/3/2020 in base alla disciplina ordinaria.



18. Trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d'imposta

L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si ha inadempimento se il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla scadenza) può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. L'agevolazione non si applica alla cessione di crediti infragruppo.

Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo.

19. Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali

L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'importo non deve essere superiore a 30.000 euro.;
- i titolari di reddito d'impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili



nell'esercizio in cui sono effettuate.

Le erogazioni liberali in natura sono valorizzate in base:

- al valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, "recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene", se il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000,00 euro o per la natura dei beni, non è possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi;
- al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento quando l'erogazione ha ad oggetto un bene strumentale;
- al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell'art. 92 del TUIR, se l'erogazione ha per oggetto beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni merce") di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR o materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

L'erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori e una del destinatario dell'erogazione, riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi

Con l'art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia da Coronavirus.

In particolare, viene previsto che:

- le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29/2/2020 o, se superiori, alla data del 17/3/2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30/9/2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/9/2020 alle medesime condizioni;
- è sospeso fino al 30/9/2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima



del 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

La moratoria trova applicazione in relazione alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, aventi sede in Italia.

21. Potenziamiento del fondo centrale di garanzia per le PMI

L'art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

- la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
- fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all'80% del finanziamento per la garanzia "diretta" e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
- l'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- la valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate;
- i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
- diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno al 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento



oggetto di rinegoziazione;

- viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

22. Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato mediante meccanismi di garanzia

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, l'art. 57 del DL 18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

- non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
- hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.

23. Assemblea di approvazione del bilancio 2019

Con l'art. 106 viene stabilito, in via generale, che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28/6/2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

L'utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ad ogni modo, l'utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione.

Si stabilisce, inoltre, sempre in via generale, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società sopra ricordate possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.



Sezione 3: Approfondimenti

24. REDDITI e IRAP 2020, l'indicazione degli Aiuti di Stato

I modelli Redditi e Irap 2020, così come l'anno precedente, contengono un apposito quadro in cui inserire gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti fiscali "automatici"), unitamente a quelli con provvedimenti concessori ad importo non determinato ("semi-automatici").

Vi sono delle differenze con l'obbligo di trasparenza da adempiere nei bilanci o sul sito. In primo luogo perché gli aiuti già presenti nel registro RNA – registro nazionale aiuti di stato (un esempio per tutti il contributo legge Sabatini) non vanno indicati nel modello Redditi, come del resto tutti quelli che non hanno natura fiscale. In secondo luogo perché in dichiarazione non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10mila euro annui (come è previsto, invece, per i bilanci). E infine perché nel modello fiscale il principio non è quello di "cassa" ma quello di "competenza".

Rispetto all'anno passato, le istruzioni sono un po' più analitiche, in particolare in corrispondenza del codice residuale "999" che tanto ha fatto discutere. Viene riportato che "a titolo esemplificativo" tale codice non va utilizzato per gli aiuti:

- già presenti nella tabella con altri codici;
- fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini Irap, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello Irap);
- fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi ma subordinati alla presentazione di apposita istanza ad Amministrazioni diverse dalle Entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Mise);
- non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad esempio, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e pertanto non costituisce un aiuto di Stato);
- con importi utilizzati nel 2019 ma relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

25. Bilancio 2019, l'indicazione degli Aiuti di Stato

Come l'anno precedente, anche quest'anno, in sede di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019, occorre ricordarsi di dare trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nello scorso esercizio.

Le disposizioni di riferimento sono costituite dai commi 125 e seguenti dell'articolo 1 della legge 124/17,



nella versione modificata dall'articolo 35 del decreto Crescita 34/19.

In primo luogo occorre distinguere tra i soggetti citati al comma 125 (Onlus, fondazioni, alcune associazioni e cooperative sociali) – che hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni richieste dalla legge nei propri siti o portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno – e le imprese che esercitano le attività commerciali di cui all'articolo 2195 del Codice civile.

Per le imprese commerciali, l'obbligo di trasparenza va adempiuto tramite la nota integrativa (anche del bilancio consolidato). È previsto che i soggetti che redigono il bilancio abbreviato in base all'articolo 2435-bis del Codice civile “e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa” assolvono l'obbligo di trasparenza, entro il 30 giugno, sul proprio sito o sul portale dell'associazione di categoria.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'informativa, essa riguarda gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle PA di cui all'articolo 1, comma 2 Dlgs 165/01 e dai soggetti assimilati di cui all'articolo 2-bis DI 33/13. Il principio guida è, quindi, quello “di cassa” e va ricordato che:

- l'obbligo non scatta se l'importo complessivo annuo incassato non supera i 10mila euro;
- per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente dare notizia di questo in nota integrativa o sul sito, senza fornire ulteriori dettagli;
- secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti (marzo 2019), la norma sembra fare riferimento alle erogazioni ricevute nell'anno solare, anche se diverso dall'esercizio, per cui, ad esempio, una società con esercizio sociale che chiude il 30 giugno 2020 dovrebbe indicare in nota integrativa le erogazioni ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Il comma 125-ter prevede che l'inosservanza di questi obblighi “a partire dal 1° gennaio 2020” comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2mila euro), oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Errori o omissioni commessi nel 2019 non sono sanzionabili.

26. Circolare n. 2/2020 AdE: bonus facciate

I commi 219 - 223 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno previsto una detrazione fiscale per gli interventi sulle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), che si va ad aggiungere a quelle preesistenti relative agli interventi di recupero (artt. 16-bis del TUIR e 16 del DL 63/2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (artt. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL



63/2013).

Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese:

- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
- riguardanti gli edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in quelle ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- documentate e sostenute nell'anno 2020.

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, residenti o non residenti in Italia.

La nuova disciplina è stata oggetto di analisi e chiarimenti da parte della circ. Agenzia delle Entrate 14/2/2020 n. 2 e della guida Agenzia delle Entrate febbraio 2020.

Tra le altre cose, è stato chiarito che:

- l'agevolazione riguarda soltanto gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
- i soggetti beneficiari devono possedere l'immobile oggetto dell'intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenerlo in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.

27. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Misure speciali in tema di trattamenti di integrazione salariale

Tra le diverse disposizioni urgenti contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), assume particolare rilievo l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure speciali in tema di integrazioni salariali già previste in modo analogo per le c.d. "zone rosse" individuate dal DL 9/2020.



Si tratta, in sintesi, di misure che consentono:

- la concessione agevolata di CIGO e assegno ordinario;
- la possibilità di concedere il trattamento ordinario di integrazione salariale alle aziende che si trovano già in CIGS, nonché il trattamento di assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- nuove possibilità di riconoscimento della CIG in deroga da parte di Regioni e Province autonome.

NORME SPECIALI IN MATERIA DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

L'art. 19 del DL 18/2020 riconosce ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento di CIGO o l'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23/2/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In tale ipotesi, le aziende richiedenti non dovranno osservare alcune procedure e obblighi previsti in via ordinaria dal DLgs. 148/2015.

Innanzitutto, la norma in questione prevede:

- l'esenzione dall'obbligo di stipula di accordo sindacale previsto dall'art. 14 del DLgs. 148/2015, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- l'esenzione dal rispetto dei termini di presentazione fissati dagli artt. 15 e 30 del DLgs. 148/2015 per la domanda di CIGO (in genere, entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, da presentare entro la fine del mese successivo al verificarsi dell'evento) e dell'assegno ordinario (non prima di 30 giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa).

In ogni caso, l'istanza deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della presenza di causali di CIGO di cui all'art. 11 del DLgs. 148/2015.

Inoltre, i periodi di CIGO concessi ai sensi dal decreto in questione non concorrono al computo della durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS nonché dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.



Per quanto riguarda l'assegno ordinario, il decreto in esame ne riconosce l'erogazione anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

TRATTAMENTO DI CIGO PER LE AZIENDE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

L'art. 20 del DL 18/2020 riconosce alle aziende che alla data del 23/2/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO in deroga (così come previsto dall'art. 19 del medesimo DL 18/2020) per un periodo massimo di 9 settimane.

Sul punto, la norma precisa che la concessione del trattamento di CIGO:

- sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;
- può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro;
- è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Ai sensi dell'art. 21 del decreto "Cura Italia", i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs.148/2015, che alla data del 23/2/2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario (ai sensi dell'art. 19 del medesimo DL 18/2020) per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Ai sensi dell'art. 22 del decreto "Cura Italia", in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga in favore dei datori di lavoro:

- del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.



I predetti trattamenti di CIG in deroga vengono riconosciuti:

- per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
- previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Operativamente, le domande di accesso ai trattamenti in deroga sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le instruiranno secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

I trattamenti in argomento sono poi concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, allegando con l'occasione la lista dei beneficiari.

L'INPS provvederà quindi all'erogazione delle prestazioni in questione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Indennità per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/2019 e il 17/3/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con



almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Divieto di licenziamento

All'art. 46 del DL 18/2020 è prevista, dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni, la preclusione dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo (con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23/2/2020) e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).

Estensione dei "permessi 104"

L'art. 33 co. 3 della L. 104/92 prevede il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, di fruire di 3 giorni di permesso al mese, da fruire anche frazionatamente, per prestare assistenza, a fronte di una condizione di handicap grave, al coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, parente o affine entro il terzo grado solo qualora i genitori, il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Ai sensi del co. 5, tale diritto spetta anche al lavoratore dipendente per far fronte alle necessità connesse al proprio status di portatore di handicap grave.

L'art. 24 del DL 18/2020 ha previsto un incremento di ulteriori complessivi 12 giorni di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Per il personale sanitario, tale beneficio può essere esercitato compatibilmente alle esigenze organizzative legate all'emergenza COVID-19.



Sezione 4: Principali adempimenti

28. Mese di aprile 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Aprile	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Aprile	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE <i>1° trim 2020</i>	Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020. Codice tributo: 2521 - bollo su fatture elettroniche primo trimestre
27 Aprile	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile - trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE. Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020
29 Aprile	BILANCIO 31/12/2019	In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, termine ultimo (salvo proroga statutaria per approvazione entro 180 giorni da chiusura esercizio, ovvero entro il 28.6.2020) per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 2019. Decreto "Cura Italia": come disposto dall'articolo 106, D.L. 18/2020, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile e alle norme statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28/06).
30 Aprile	DICHIARAZIONE IVA 2020 ANNO 2019	Termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva 2020. Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020
	ESTEROMETRO <i>1° trim 2020</i>	Termine ultimo per l'invio della comunicazione relativa al primo trimestre 2020 dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue e Extra Ue (cd. esterometro). Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020
	IVA TR <i>1° trim 2020</i>	Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del 1° trimestre 2020. Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020 (resta fermo che il credito IVA può essere utilizzato in compensazione per un importo superiore a 5.000 euro solo successivamente alla presentazione del modello dichiarativo)

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.